

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Amedeo Franco

- Presidente -

Sent. n. sez. 38+1

Renato Grillo

UP - 15/12/2015

Enrico Manzon

- Relatore -

R.G.N. 43186/2015

Angelo Matteo Socci

Alessio Scarcella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GM

nato a X

il 16/08/1947

avverso la sentenza del 10/10/2014 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti alla Corte d'appello;

udito per l'imputato l'avv. Fortunato Prisco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 10/10/2014 la Corte d'appello di Napoli parzialmente riformava la sentenza in data 17/05/2011 del Tribunale di Nola con la quale, per la parte che qui rileva, MG era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 650,00 di multa per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), dPR n. 380/2001, 181, d.lgs. n. 42/2004, 349, secondo comma, cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione; la Corte dichiarava prescritte le contravvenzioni urbanistiche e riduceva conseguentemente la pena irrogata al G a mesi 11 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto aggravato di violazione di sigilli. Rispetto alla statuizione di condanna il giudice d'appello precisava che il reato de quo si era perfezionato con la continuazione dei lavori; inoltre che



l'entità delle opere e la reiterazione delle condotte inducevano a confermare il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante contestata, sicchè il trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice andava depurato soltanto della pena relativa ai reati prescritti.

- 2. Avverso tale decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il ${\bf G}$.
- 2.1 Con un primo motivo si duole della violazione dell'art. 601, cod. proc. pen., asserendo che l'avviso di fissazione dell'udienza non sia stato notificato all'avv. FP , tuttora suo difensore di fiducia, ma, per errore, all'avv. FP , peraltro deceduto.
- 2.2 Con un secondo motivo censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale in ordine al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la contestata aggravante.
- 2.3 Con un terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 97, comma 1, 601, cod. proc. pen., per la mancata comunicazione all'imputato della nomina di difensore d'ufficio in sostituzione dell'avv. FP , erroneamente indicato quale difensore fiduciario, dopo averne constatato il decesso.
- 2.4 Con un quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 420 *quater*, cod. proc. pen., perché la dichiarazione di contumacia non poteva essere pronunciata per il mancato avviso al difensore fiduciario effettivo, avv. FP , conla conseguente nullità di tutti gli atti successivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1.Il ricorso è fondato.
- Risulta dirimente ed assorbente, ancorchè non preclusiva, la fondatezza del primo motivo di ricorso.

E' pacifico in fatto che l'avviso di fissazione del dibattimento di appello sia stato, per errore di persona, notificato all'avv. FP , che mai ha assunto la veste di difensore del G . Essendo egli nel frattempo deceduto e quindi non essendosi perfezionata la procedura notificatoria, si è poi, altresì erroneamente, nominato un difensore di ufficio all'imputato in persona dell'avv. FL , poi notificato di detto avviso.

E' quindi pacifico che lo stesso avviso non sia mai stato notificato all'effettivo ed originario difensore dell'imputato, avv. FP

Tale fatto processuale implica una nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello e conseguentemente della sentenza impugnata.

Il Collegio ritiene in tal senso di doversi adeguare all' ormai prevalente e peraltro condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598) secondo il quale «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt.

Ch



178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)».

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Così deciso il 15/12/2015

Il Consigliere estensore

Enrico Manzon

Il Presidente

Amedeo Franco

unde of em

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

2 4 FEB . 2016

Luana Mariani